





amministrativo contro il rigetto della domanda rilevando, tra l'altro, quanto segue: *“la domanda è stata patrocinata dallo scrivente patronato che non ha ricevuto nessuna richiesta documenti (...)”*; che il procedimento amministrativo è stato definito con la delibera del Comitato provinciale INPS del XX marzo 2024, con cui il ricorso è stato respinto; che, solo in data XXX ottobre 2024, ha ricevuto dal consolato della Sri Lanka l'attestazione conforme e legalmente tradotta che conferma quanto già certificato alla presentazione della domanda, ovvero che anche la coniuge non percepisce trattamenti pensionistici nel paese di origine; che, come certificato dall'Agenzia delle Entrate, il suo reddito per l'anno di imposta 2022 – quello precedente all'anno rilevante al fine di riconoscimento della prestazione per cui è causa - era pari ad € “0”.

Ciò premesso, il ricorrente, ha sostenuto il proprio diritto a ottenere l'assegno sociale e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.

2. INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità del rigetto della domanda presentata dal ricorrente, non avendo quest'ultimo dimostrato di possedere il requisito reddituale previsto dalla legge per beneficiare della prestazione.
3. La causa, avente natura documentale, è decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.

\*\*\*

Il ricorso è fondato.

4. Ai sensi dell'art. 3 comma 6, l. n. 335/1995: *“Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale”*.
5. L'art. 20, comma 10 del Decreto Legge n. 112/2008 ha previsto che *“10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”*.

6. Nel caso di specie, è in discussione la dimostrazione del possesso, in capo al ricorrente, del requisito reddituale. INPS, infatti, non contesta la permanenza in modo stabile e continuativo in Italia per 10 anni, né il requisito anagrafico avendo il ricorrente 67 anni.
7. In primo luogo, va detto che INPS ha prodotto testo della email che sarebbe stata inviata al Patronato a mezzo pec e con cui è richiesta la produzione di “attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerti l’eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine di entrambi i coniugi”. Non ha, tuttavia, prodotto ricevuta eml del relativo messaggio di cui non è, quindi, possibile accertare l’avvenuta consegna, contestata dal Patronato stesso con il ricorso amministrativo (v. doc. 7 ric.).
8. In secondo luogo, va detto che, nel presente giudizio, il ricorrente ha prodotto l’attestazione conforme e legalmente tradotta ottenuta dal consolato dello Sri Lanka che conferma quanto già certificato alla presentazione della domanda, ovvero che anche la coniuge non percepisce trattamenti pensionistici nel paese di origine. Il ricorrente ha, inoltre, documentato, producendo certificato dall’Agenzia delle Entrate, che il suo reddito per l’anno di imposta 2022 – quello precedente all’anno rilevante al fine di riconoscimento della prestazione per cui è causa – è stato pari ad € “0” (v. doc. ti 8 e 9 ric.).
9. Per il resto, il ricorrente ha dichiarato, già in sede amministrativa, di non essere titolare di redditi o di pensioni, di non possedere beni e che la moglie non percepisce alcun reddito (v. doc. 5 ric.).
10. Come, poi, osservato da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 538/2021, citata anche nel ricorso e che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. Att. C.p.c. poiché la si condivide:  
*“Gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 richiamati dall’art. 3 stabiliscono: “art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti...o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”;*  
*art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R) (...) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei*

*rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.*

*La disciplina delle autocertificazioni sopra riportata, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino...nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.*

*La norma di fonte primaria (art. 2 comma 5 TU immigrazione) stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000)”.*

*Come ulteriormente precisato con la sentenza n. 1731/20 citata, “La deroga alla parità introdotta con fonte secondaria deve pertanto ritenersi priva di effetti sia per i principi generali in materia di gerarchia delle fonti che per la riserva di legge rinvenibile nell'art. 10, co. 2, della Costituzione”.*

*La motivazione sopra riportata risponde pienamente alle censure ...e conduce a ritenere la documentazione prodotta dagli appellanti o idonea a dimostrare la sua condizione reddituale, quindi il diritto all'indennità di frequenza richiesta.*

*Va infine osservato che contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, la Suprema Corte, non esclude l'idoneità nel giudizio civile dell'autocertificazione della situazione reddituale ai fini dell'ottenimento delle prestazioni di invalidità civile, avendo chiarito che, qualora il requisito reddituale sia contestato dall'istante ha l'onere di provarlo al di là dell'autocertificazione. (Corte di Cassazione SSUU n. 5167/2003 e Sez. Lavoro n. 12131/2009)”.*

11. L'applicazione dei predetti principi al caso di specie consente di ritenere accertata in capo alla parte ricorrente la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere l'assegno sociale e gli

arretrati quantificati, senza che INPS abbia contestato l'ammontare, nella somma di euro 8.045,76, maturata dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2024.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione ex art 93 c.p.c..

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento del ricorso, condanna INPS a riconoscere al ricorrente l'assegno sociale ex art. 3 comma 6 L. 335/1995 con decorrenza 1/11/23 e a corrispondergli, a titolo di arretrati maturati sino al 31/12/24, la somma di euro 8.045,76 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;

Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione ex art 93 c.p.c..

Milano, 5 marzo 2025

Il Giudice  
dott.ssa XXXXXXXXXXXXX